



Nn. 134 e 642-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LUMIA)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 2013

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie (n. 134)

d’iniziativa dei senatori MALAN, ALBERTI CASELLATI, BOTTICI, BRUNI, CALIENDO, CAPACCHIONE, DE PIN, DE POLI, GASPARRI, GIBIINO, MANCUSO, MATTESINI, MESSINA, PAGANO, PAGLIARI, PICCOLI, RIZZOTTI, SCIASCIA, TARQUINIO e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie (n. 642)

d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, FILIPPI, GINETTI, LO MORO, LO GIUDICE, MANCONI, SAGGESE, PUPPATO, Mauro MARINO, VATTUONE, SANTINI, ALBANO, CALEO, SONEGO, FORNARO, ZANONI, PADUA, BORIOLI, SCALIA, MOSCARDELLI, SOLLO, SPILABOTTE, MANASSERO e ORRÙ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione.....	»	6
– n. 134, d’iniziativa dei senatori Malan ed altri.....	»	7
– n. 642, d’iniziativa dei senatori Casson ed altri	»	8

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo proposto dalla Commissione, recante proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nasce dall'unificazione dei disegni di legge n. 134, del senatore Malan e di altri senatori, e 642, del senatore Casson e di altri senatori.

Il testo dispone la proroga di ulteriori dodici mesi del termine di un anno entro il quale, a norma dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 155 del 2012, acquistano efficacia le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Viene altresì sospesa fino al 31 dicembre 2013 la disposizione di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, relativa alla redazione delle nuove piante organiche.

La razionalizzazione della cosiddetta «geografia giudiziaria» costituisce in realtà una questione dibattuta da decenni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni; l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, infatti è in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari e appare in primo luogo non del tutto omogenea fra le diverse parti del Paese, e ciò in ragione dei differenti criteri organizzativo-amministrativi adottati dai diversi Governi prima dell'unificazione del Paese.

La permanenza di un modello organizzativo che affonda le sue radici nella prima metà dell'Ottocento, inoltre, da un lato non tiene conto del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto completamente cambiato il significato

stesso delle nozioni di centro e periferia e, dall'altro, ignora necessariamente le notevoli modificazioni intervenute sulla distribuzione della popolazione nel territorio, a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna.

Va poi tenuto conto della tendenza sia in diritto civile che in diritto penale a costituire sezioni specializzate, che richiedono evidentemente tribunali dotati di una certa consistenza, mentre la disciplina delle incompatibilità in materia di procedura penale – si pensi per esempio a quella fra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare – ha rappresentato un problema progressivamente sempre più importante per i tribunali di minori dimensioni.

Per quanto dunque questi problemi siano avvertiti da molto tempo e siano stati oggetto di dibattito fra gli operatori, va osservato che l'elemento che ha determinato finalmente un'accelerazione nel senso di una razionalizzazione organica della geografia giudiziaria è stato l'esigenza di operare anche in questo settore azioni di *spending review* e pertanto, con la legge n. 148 del 2011, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 138 del 2011, recante interventi in materia di bilancio, è stata approvata la delega al Governo a riformare le circoscrizioni giudiziarie.

Purtroppo va osservato che gli schemi, sia del decreto legislativo sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, sia di quello sulla riduzione degli uffici dei giudici di pace, presentati al Parlamento nell'estate del 2012 si sono rivelati per più versi discutibili, e sotto diversi profili ai limiti della delega, dando luogo alla formulazione di pareri fortemente critici sia da parte della

Commissione giustizia del Senato che dell'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Fra le critiche principali vanno ricordate l'abolizione generalizzata dell'istituto delle sezioni distaccate, sulle quali pure la delega conteneva principi direttivi ben più articolati, abolizione operata senza riguardo né al fatto che talune di queste sezioni hanno attività paragonabili a quelli di un tribunale di dimensioni medio-grandi – sicché sarebbe stato più corretto mantenerle in vita, magari come nuovi tribunali, anche attraverso il ricorso ad accorpamenti – né del fatto che alcune di esse servono zone particolarmente disagiate, come le isole minori, né infine della circostanza che alcune di esse rappresentano un presidio anche simbolico dell'autorità dello Stato in zone a forte presenza della criminalità organizzata, che possono essere considerate come dei veri e propri posti di frontiera.

Un'altra critica che veniva sollevata riguardava l'impossibilità per alcune sedi accorpanti di gestire personale e carichi di lavoro di rilevante entità, mentre in qualche altro caso la soppressione di un tribunale poteva determinare gravi diseconomie, ad esempio nella materia, che come è noto costituisce uno dei costi principali della giustizia, delle traduzioni dei detenuti.

Purtroppo il Governo tenne conto in misura minima delle valutazioni delle due

Commissioni parlamentari, procedendo dunque all'emanazione di un decreto legislativo che ha suscitato vive perplessità negli operatori.

Lo scopo della proroga proposta è quindi quello di evitare che il nuovo sistema vada a regime il prossimo settembre, in modo da lasciare il tempo per un intervento correttivo che non tradisca però lo spirito della riforma, realizzato in via legislativa primaria dal Parlamento, ovvero dal Governo stesso, attraverso l'emanazione di decreti integrativi e correttivi che la stessa legge delega gli consente di adottare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

In verità la Commissione, che pure aveva adottato il testo unificato proposto dai relatori e aveva presentato gli emendamenti già alla fine di maggio, ha atteso per la chiusura dell'esame in sede referente fino al 24 luglio 2013, nella speranza che il Governo, come pure si era dichiarato disposto a fare, mettesse allo studio e presentasse al Parlamento per il parere opportuni schemi di decreti correttivi.

Poiché però ciò non è finora avvenuto, appare opportuno disporre la proroga in modo da consentire interventi diretti a modificare il decreto legislativo n. 155 del 2012, anche attraverso la via ordinaria.

LUMIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

11 giugno 2013

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, volta a sospendere l'applicazione di disposizioni, dovrebbe essere più propriamente riformulata come differimento di termini.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013.

DISEGNO DI LEGGE N. 134

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAN ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 la parola: «dodici» è sostituita con la parola: «ventiquattro».

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono sospesi fino al 31 dicembre 2013.

DISEGNO DI LEGGE N. 642

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013.